

**Direzione  
Legislazione  
Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 25 al 29 settembre**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### **Accordo Ance-Amplia: on line il contratto di subappalto tipo.**

Lo scorso 26 luglio ANCE ha sottoscritto un **Protocollo d'Intesa con Amplia Infrastructures**, società di costruzioni del Gruppo Autostrade per l'Italia (vedi comunicato ANCE allegato.).

Obiettivo dell'accordo è **favorire la partecipazione delle imprese associate** anche nella realizzazione della quota dei lavori che ASPI realizza "in house" tramite Amplia, volti al potenziamento ed ammodernamento della rete autostradale dalla stessa gestita.

**Online è disponibile lo schema di contratto di subappalto tipo**, allegato all'accordo, che può costituire un valido ausilio per le imprese associate nei relativi rapporti contrattuali.

Per maggiori dettagli, visitare il sito ANCE [qui](#).

### **DI Mezzogiorno: previsto l'intervento di SACE per erogare cauzioni alle imprese.**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 219 del 19 settembre 2023, è stato pubblicato il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"*.

In particolare, per quanto di interesse del settore delle opere pubbliche, il provvedimento in esame, all'articolo 17, prevede la facoltà per SACE Spa, relativamente alle garanzie su cauzioni, rilasciate fino al 31 dicembre 2023, di avvalersi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato (comma 2).

Ciò, al fine di ottimizzare la gestione del rischio e, conseguentemente, incrementare la capacità di erogare garanzie alle imprese, sia fini dell'esecuzione di appalti pubblici sia per l'anticipazione del prezzo contrattuale.

Si tratta di una **misura fortemente auspicata dall'associazione**, nell'ottica di fronteggiare il crescente fabbisogno di garanzie nel settore degli appalti pubblici, che rischia di compromettere la "messa a terra" delle opere del PNRR.

Per maggiori dettagli, visitare il sito ANCE [qui](#).

## Focus Giurisprudenza

### Consiglio di Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con riferimento alla **responsabilità precontrattuale della stazione appaltante** per revoca aggiudicazione.

Secondo la costante giurisprudenza richiamata dal Giudice dell'appello, *"anche in caso di revoca legittima degli atti di aggiudicazione di gara per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie può sussistere la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione che abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza, soprattutto perché, accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca della già disposta aggiudicazione non abbia immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara, così inducendo le imprese concorrenti a confidare nelle chances di conseguire l'appalto"* (Cons. St., V, n. 1797/2016; n. 633/2013); e, inoltre, in ipotesi come quella oggetto di controversia, *"non viene in rilievo l'attività provvedimento della P.A. [...] bensì il comportamento [...] complessivamente tenuto dalla stazione appaltante nel corso della gara, di modo che rilevano le regole di diritto privato la cui violazione non dà vita a invalidità provvedimento, ma a responsabilità; anche per la p.a. le regole di correttezza e buona fede così come per i privati sono regole di responsabilità"* (Cons. St., V, n. 4514/2020).

Nel caso di specie, il Collegio ha ravvisato *"evidenti profili di responsabilità di tipo precontrattuale a carico del Comune di Roma per comportamento scorretto nella fase delle trattative. Ciò in quanto il tratto procedimentale che ha seguito la aggiudicazione provvisoria è stato caratterizzato da superficialità e disattenzione nel non rendere tempestivamente e puntualmente edotta la parte appellante circa la difficoltà di natura finanziaria medio tempore sorte in ordine alla possibilità di eseguire concretamente l'appalto. Di qui, il venir meno agli obblighi di lealtà e correttezza"*.

Secondo il Consiglio di Stato, in altri termini, la revoca - pur in sé legittima - **non cancella la condotta complessivamente assunta dal Comune, che non ha seguito come avrebbe dovuto i canoni di lealtà e correttezza, tacendo per anni la sussistenza di cause ostative alla definizione della procedura di gara**. Da ciò discende pertanto *"il riconoscimento della risarcibilità del solo interesse negativo, e dunque delle spese sostenute per la partecipazione alla gara"*, consistenti in spese amministrative/progettuali e spese per stipendi corrisposti al personale tecnico e amministrativo impiegato nella preparazione della gara.

Quanto al lucro cessante, il Consiglio di Stato ha ritenuto di **disconoscerne il fondamento** in quanto *"non è mai stata fornita la dimostrazione circa l'impossibilità di dedicarsi ad altre contrattazioni"*; e, con riferimento alla pretesa perdita della chance contrattuale alternativa, anch'essa è stata ritenuta non provata.

In una fattispecie come quella oggetto di decisione, ha concluso il Consiglio di Stato, va dunque riconosciuto "a titolo di **culpa in contrahendo** il risarcimento per le **spese** e le perdite strettamente dipendenti dalle trattative ossia dalla partecipazione alla gara (**danno emergente**) ma non anche il lucro cessante ossia il vantaggio che la parte avrebbe potuto conseguire se, invece di impiegare la sua attività nella trattativa fallita, si fosse dedicata ad altre contrattazioni".

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).